



# *Il Ministero dello Sviluppo Economico*

**Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica,  
di Radiodiffusione e Postali  
- Divisione IV -**

***Rettifica determina del 23 gennaio 2017 di conclusione della procedura di cui al Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015 per la REGIONE EMILIA ROMAGNA relativamente alla sostituzione della frequenza all'operatore di rete Triveneta Srl.***

**VISTE** le determinate direttoriali della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 1° agosto 2016 – 8 agosto 2016 - 15 settembre 2016 e 23 gennaio 2017, pubblicate sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico a conclusione della procedura di cui al Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015 per la regione EMILIA ROMAGNA;

**VISTO** che nella determina direttoriale del 1° agosto 2016 è stato disposto all'Art.3, lettera b) che all'operatore di rete DI.TV. SRL, titolare del diritto d'uso del CH 45 UHF per la provincia di FERRARA, provincia indicata in tabella C, da liberare obbligatoriamente veniva sostituita tale frequenza con il CH 34 UHF non assegnata ad alcun operatore di rete in quella provincia;

**VISTA** la nuova graduatoria per l'assegnazione delle frequenze digitali alle emittenti televisive locali della regione EMILIA ROMAGNA, pubblicata sul sito istituzionale in data 5 dicembre 2016 dalla quale risulta che la DI.TV. SRL collocatasi nella precedente graduatoria all'11° posto è ora posizionata al 21° posto e pertanto in posizione non utile ai fini dell'attribuzione di una frequenza digitale terrestre e che pertanto il diritto d'uso alla stessa attribuito verrà modificato con l'esclusione, tra l'altro, della frequenza CH 45 UHF per la provincia di FERRARA

**VISTA** la determina del 23 gennaio 2017 nella quale viene disposto che all'operatore di rete TRIVENETA SRL viene sostituita la frequenza CH 41 UHF per la provincia di FERRARA/lim, oggetto di esproprio, con la frequenza CH 45 UHF per la medesima provincia;

**CONSIDERATO** che il CH 45 UHF, come peraltro precisato nelle determinate sopra citate, è una frequenza da liberare obbligatoriamente, ai sensi del DM 17 aprile 2015 – tab. C – ad eccezione delle sole province di Parma e Piacenza e che pertanto la stessa non può essere in alcun modo attribuita al suddetto operatore di rete, come erroneamente indicato nella determina del 23 gennaio 2017 sopra descritta;

**RITENUTO** che la frequenza CH 45 UHF per la provincia di FERRARA/lim poteva essere, invece, sostituita, così come previsto nella determina del 1° agosto 2016, con il CH 34 UHF alla TRIVENETA SRL;

**VISTA** la relazione prot.n.19824 del 21/03/2017 con la quale il responsabile del procedimento Dr. Giovanni Gagliano, Dirigente della Divisione IV di questa Direzione comunica che alla TRIVENETA SRL è stata data facoltà di esprimersi sulla possibilità di vedersi attribuire la frequenza CH 34 UHF per la provincia di FERRARA/lim in luogo del CH 45 UHF da liberare obbligatoriamente o la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 3 del DM 17 aprile 2015;



**VISTO** che dalla medesima relazione è emerso che la TRIVENETA SRL ha dichiarato la propria volontà di vedersi attribuire la frequenza CH 34 UHF per la provincia di Ferrara/lim, rinunciando all'indennizzo previsto dall'Art.3 del D.M. 17 aprile 2015;

**RITENUTO** pertanto che si debba rettificare la determina direttoriale del 23 gennaio 2017, sopra citata nella parte in cui è stata disposta la sostituzione della frequenza CH 41 UHF con la frequenza CH 45 UHF nella provincia di FERRARA/lim per la TRIVENETA SRL.

## DETERMINA

### ART. 1

L'Art. 1, secondo capoverso, terzo punto della determina direttoriale del 23 gennaio 2017 di conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti i paesi esteri di cui al D.M.17 aprile 2015 per la regione EMILIA ROMAGNA viene così integralmente sostituito per le motivazioni espresse in premessa.

- Ai soggetti TRIVENETA SRL e R.E.I. SRL, titolari del diritto d'uso della frequenza CH 41 UHF, alla luce delle dichiarazioni rese dagli stessi e citate in premessa verrà disposta a R.E.I. SRL la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 3 del D.M. 17 aprile 2015, a cui verrà modificato il diritto d'uso con l'esclusione del CH 41 UHF per le province di BO, FC, FE, MO, RA, RE e RN e il mantenimento del CH 29 UHF per la provincia di PARMA/lim, mentre a TRIVENETA SRL l'attribuzione della frequenza CH 34 UHF per la provincia di FE/lim in luogo del CH 41 UHF.

\*\*\*

Salvo quanto variato con la presente determina, restano valide le disposizioni dettate dalle determine datate 1° agosto, 8 agosto, 15 settembre 2016 e 23 gennaio 2017 richiamate in premessa.

La presente determina viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 2, comma 11 e dell'art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'interno dell'Area tematica Comunicazioni.

Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Roma, 23 marzo 2017

Il Direttore Generale  
Antonio Lirosi